

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
XV SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati

Dott.ssa Amina Simonetti

Presidente rel

Dott.ssa Daniela Marconi

Giudice Dott.ssa

Guendalina Alessandra Virginia Pascale

Giudice

ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **27885/2021** promossa da:

(omissis) elettivamente domiciliato in via Santa Rita da Cascia, 1 -27029 Vigevano, presso lo studio del difensore

ATTORE

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in Viale Bianca Maria, 35 Milano presso lo studio dei difensori

(omissis) (elettivamente domiciliato in Viale Bianca Maria, 35 Milano presso lo studio dei difensori

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'ATTORE RENZO OMISSIS

“Il sottoscritto avv. Francesco Falzoni, visto il provvedimento del Giudice in data 25.10.2022, precisale proprie conclusioni come segue :

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare :

previa ogni più opportuna declaratoria del caso;

- accertare e dichiarare che la signora Deanna Omissis ha ceduto con contratto in data 30 giugno 2011 al

dottor Renzo Omissis, che l'ha accettata, la sua quota di partecipazione nella società OMISSIS s.r.l., corrente in Vigevano, Via Perugino, del valore nominale di euro 1.291,00, pari al 05,00% del capitale sociale, con effetto, tra le parti dalla data di sottoscrizione del predetto contratto, rinviando la stipula dell'atto notarile di compravendita;

- accertare e dichiarare, altresì, che il dottor Renzo Omissis ha provveduto a saldare il prezzo della predetta cessione mediante il versamento della somma di euro 1.291,00 alla sottoscrizione del contratto, come risultante dalla quietanza rilasciata dalla signora Omissis nel testo del contratto in data 30 giugno 2011;

- accertare e dichiarare che la signora Deanna Omissis non ha adempiuto all'obbligo di trasferire il contenuto del contratto in data 30 giugno 2011 in un formale atto notarile, nonostante sia stata diffidata formalmente ad adempiere;

- accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale intervenuto tra la signora Deanna Omissis e il signor Mauro Omissis per le ragioni di cui in narrativa, ovvero accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della cessione della quota sociale pari al 05,00 % del capitale sociale della OMISSIS s.r.l. da parte della signora Deanna Omissis nel predetto fondo, essendo la stessa già stata trasferita dalla medesima al dottor Omissis;

per l'effetto :

- emettere ex art. 2932 C.C. sentenza che produca gli effetti dell'atto notarile che la signora Omissis ha rifiutato di sottoscrivere, trasferendo così, ad ogni effetto di legge e con opponibilità della stessa nei confronti dei soci e dei terzi, la quota di partecipazione della signora Deanna Omissis nella società OMISSIS s.r.l., corrente in Vigevano, Via Perugino (ora con sede legale in Ozzero, via Galvani n. 4) C.F.: 01116640184, capitale sociale interamente versato di euro 25.823,00, del valore nominale di euro 1.291,00 pari al 05,00 % del capitale sociale al dottor Renzo Omissis, come previsto nel contratto in data 30 giugno 2011 e, conseguentemente, ordinare agli amministratori di OMISSIS s.r.l. e/o a chi per essi di iscrivere il predetto trasferimento nel libro dei soci e alla autorità competente presso CCIAA l'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese;

In via istruttoria : Si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi dedotti nella memoria attorea ex art. 183 VI comma n. 2 C.p.C.

Si chiede di essere autorizzati a produrre i seguenti documenti doc. 8) memoria ex art. 183 VI comma n. 2 C.p.C. nella causa n. 26490/2020 RG Tribunale di Milano – sezione specializzata imprese B tra Omissis Mauro – Omissis Deanna e Omissis dott. Renzo - Data Group s.r.l. con particolare riferimento ai capitoli di prova n. 23) e 24);

doc. 9) verbale dell'interrogatorio formale reso da Omissis Deanna in data 17.11.2022 nella causa n. 26490/2020 in riferimento ai capitoli di prova n. 23) e 24);

doc. 10) verbale dell'interrogatorio formale reso da Mauro Omissis in data 16.02.2023 nella causa n. 26490/2020 in riferimento ai capitoli di prova n. 23 e 24)

che si allegano al presente foglio di precisazione delle conclusioni in quanto elementi di prova formati solamente dopo la chiusura della fase istruttoria della presente causa.

Con vittoria di spese, e compensi di giudizio”

CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEI CONVENUTI DEANNA OMISSIS E MAURO OMISSIS

“ Voglia il Tribunale adito, dichiarare cessata la materia del contendere per essere sopravvenuta la carenza di interesse ad agire di parte attrice.

In ogni caso, ogni contraria domanda o istanza disattesa, previe le declaratorie del caso e di legge, Voglia così giudicare:

Nel merito:

1. accertare e dichiarare – valutato, ai sensi dell’art. 1362 2° co. C.C., il comportamento complessivamente tenuto dalle parti nei dieci anni successivi alla firma della scrittura in data 30.06.2011 - che la comune intenzione delle parti stesse è stata quella di non dare esecuzione al trasferimento delle quote da parte dei Sigg.ri Deanna Omissis e Mauro Omissis al Dr. Renzo Omissis;

3. accertare e dichiarare la piena validità/efficacia del Fondo Patrimoniale costituito tra i Sigg.ri Omissis e Omissis in tutte le sue parti, compresa quella relativa al conferimento nel Fondo delle quote rappresentanti l'intero capitale sociale di OMISSIS S.r.l. e, quindi, anche quelle intestate alla S.ra Omissis nella misura dello 0,5%

4. per l'effetto ed in ogni caso, rigettare tutte le richieste di parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto.

In via istruttoria:

si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio formale e testi articolati con la comparsa di costituzione in giudizio – espunti eventuali giudizi -; nonché per l'ammissione delle prove dedotte con la memoria ex art. 183 VI° comma n. 3 c.p.c. di parte convenuta.

Spese di lite rifuse.”

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato Renzo Omissis ha convenuto¹ in giudizio Deanna Omissis e Mauro Omissis, deducendo che:

¹ L'odierno giudizio è stato promosso da Renzo Omissis (d'ora in avanti, "l'Attore") dopo che il Tribunale di Milano, nella causa n. R.G. 2494/2020, su ricorso di Deanna Omissis e Mauro Omissis, odierni convenuti, soci di OMISSIS S.r.l. (d'ora in avanti semplicemente, "OMISSIS" o "la Società), attiva nella produzione di quadri elettrici e nella manutenzione di impianti elettrici, aveva disposto, con ordinanza del 14 marzo 2020 (cfr. doc. 16, Convenuti), il sequestro giudiziario della quota pari al 95% del capitale della OMISSIS, nominando custode per l'esercizio dei diritti amministrativi. A seguito dell'ordinanza emessa in sede cautelare i convenuti hanno promosso davanti al Tribunale il relativo giudizio di merito, iscritto con n. r.g.26490/20 e tutt'ora pendente.

- in virtù di contratto concluso con scrittura privata in data 30.06.2011 Deanna Omissis aveva ceduto il 5% delle quote di OMISSIS S.r.l. all'Attore, che aveva pagato la somma di € 1.291,00 a titolo di prezzo, come dimostrato dalla contestuale quietanza rilasciata dalla cedente nel documento negoziale (cfr. **doc. 1**);
- in data 23.04.2012 i Convenuti, coniugi, avevano costituito un Fondo Patrimoniale (**doc. 3**), dotandolo, oltre che di beni immobili, della quota del 5% del capitale di OMISSIS S.r.l. intestata a Omissis e già ceduta in precedenza all'Attore con contratto del 30.06.2011;
- in prossimità dello spirare del termine decennale di prescrizione, l'Attore in data 07.04.2021 aveva invitato Omissis, a mezzo raccomandata, a comparire avanti al notaio al fine di trasfondere il contenuto negoziale del contratto di cessione stipulato nel 2011 in un atto notarile idoneo all'iscrizione presso il Registro delle Imprese con i relativi effetti pubblicitari nei confronti della Società (cfr. **doc. 2**). La Convenuta, tuttavia, si era rifiutata di comparire di fronte al notaio per la stipula dell'atto pubblico, costringendo l'Attore a promuovere il presente giudizio al fine di chiedere l'accertamento dell'inadempimento della sig.ra Omissis all'obbligo di formalizzazione della cessione della quota di partecipazione mediante l'emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo dell'atto notarile non stipulato, ingiungendo all'amministratore l'annotazione del trasferimento nel libro soci, nonché l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese a cura del Conservatore.

Con comparsa di risposta depositata il 12.01.2022 per l'udienza di prima trattazione dell'1.2.2022 ⁽²⁾, i Convenuti hanno contestato la ricostruzione attorea chiedendo il rigetto delle domande avanzate, rilevando che:

- per anni Mauro Omissis (coniuge della Omissis e socio al 95% della società) aveva ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e l'Attore quella di Amministratore delegato, fino alle sue dimissioni (cfr. **doc. 3**, Convenuti e visura societaria, **doc. 1**, Convenuti); Omissis, inoltre, aveva a lungo reso alla società prestazioni professionali di assistenza e consulenza, fiscale e tributaria, tramite la società Data Group S.r.l., a lui riferibile, fino a che i rapporti con Omissis e quindi la società non si deteriorassero irrimediabilmente (anno 2019);
- a seguito di controlli effettuati presso la Camera di Commercio in data 05.12.2019 (cfr. **doc. 12**, Convenuti) era emerso che in virtù di un atto di cessione quote, peraltro asseritamente mai autorizzato dal sig. Omissis, questi avrebbe trasferito in data 26.11.2019 la proprietà della propria quota sociale, pari al 95% del capitale, a Data Group, società amministrata dall'odierno Attore. L'atto, costituito da un documento informatico sottoscritto digitalmente, era stato depositato telematicamente per l'iscrizione presso il Registro Imprese dal Omissis (con la procedura ex dall'art. 36 c.1 bis

² Originariamente fissata dall'Attore al 15.11.2021, in seguito differita con decreto del G.I. ex art 168 bis co 5 cpc all'1.2.2022 e di nuovo rinviata al 15.03.2022 a fronte del giustificato impedimento a comparire di uno dei difensori

L.133/08, dall' art. 31 c. 2 quater L. 340/00 e dall'art. 78 comma 1 del D. Lgs. 139/2005, che attribuisce tale facoltà anche agli iscritti nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo dove il Dr. Omissis risulta iscritto presso l'Ordine di Pavia. (cfr. **doc. 14**, Convenuti)) con la conseguente variazione della proprietà del 95% delle quote sociali della OMISSIS S.r.l. (cfr. **doc. 12**, Convenuti), senza che il sig. Omissis sapesse niente dell'accaduto. Lo scopo della cessione, secondo quanto si legge nel documento sarebbe stato quello di estinguere, mediante pagamento in natura, il credito vantato da Data Group per non meglio precisate prestazioni professionali (cfr. **doc. 13**, Convenuti);

- a questo atto di cessione disconosciuto, Omissis aveva reagito chiedendo ed ottenendo a gennaio 2020 il sequestro giudiziario della quota e iniziando la causa di merito per rivendicarne la titolarità;
- solo in seguito a questi eventi relativi alla quota del 95% di OMISSIS srl già di Omissis, Omissis aveva recuperato la scrittura privata del 30.06.2011³ con cui la convenuta Omissis avrebbe asseritamente ceduto le proprie quote del capitale, pari al 5% della OMISSIS; alla scrittura privata negli anni non era stata data alcuna esecuzione per volontà concorde di tutte le parti contraenti ed era rimasta una semplice dichiarazione di intenti, nessuna parte aveva adottato un qualche comportamento coerente col contenuto di tale scrittura, avendo, da un lato la Convenuta continuato nel corso degli ultimi dieci anni ad esercitare i diritti amministrativi e patrimoniali sulla quota di OMISSIS S.r.l. e dall'altro l'Attore omissis qualsiasi atto di rivendica del ruolo di socio, continuando a svolgere la funzione di consulente e di amministratore;
- Omissis ed il Dr. Omissis – da tempo legati anche da un rapporto di amicizia – avevano continuato a condividere l'esperienza di OMISSIS (ciascuno mettendo in campo le proprie competenze) senza che mai alcuno mettesse in dubbio la titolarità delle quote di OMISSIS in capo a Omissis;
- Le quote intestate a Omissis e Omissis in OMISSIS srl proprio su consiglio del Dr. Omissis nel 2012 erano state conferite dai coniugi Omissis e Omissis in un Fondo Patrimoniale (cfr. doc. 2);
- la convenuta Omissis ha, inoltre, contestato di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di corrispettivo del prezzo per la cessione delle quote, contrariamente a quanto riportato nella scrittura.

A seguito dello scambio degli atti introduttivi e dopo alcuni rinvii dell'udienza di prima trattazione, all'udienza del 10.05.2022, tenuta in modalità cartolare, il GI, su richiesta di Parte Convenuta, ha concesso il termine per il deposito delle memorie istruttorie: parte attrice ha depositato le memorie ex art. 183 n. 1 e n. 2 cpc mentre Parte Convenuta ha depositato la sola memoria di replica ex art. 183 n. 3cpc.

All'udienza del 27 settembre 2022 la difesa dell'attore si è opposta alla produzione tardiva del documento 17 dei Convenuti (avvenuta solo con la memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc), prodotto al fine

³ Con la medesima scrittura privata Omissis aveva ceduto il 5% di OMISSIS srl a Omissis, entrambi i soci, Omissis e Omissis, era stato scritto che intervenivano per dare il consenso alla cessione rinunciando alla prelazione statutaria.

di dimostrare che lo stesso Attore avrebbe riconosciuto il diritto di proprietà dei coniugi sulle quote sociali. Dopo il fallimento di una proposta transattiva e il rigetto delle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il GI, ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12 settembre 2023 il difensore dell'Attore ha insistito affinché venissero ammessi i documenti 8,9,10 depositati unitamente al foglio di pc, rappresentati dalla memoria ex art. 183, comma 6, n.2 della causa n. 26490/2020 RG e dai verbali dell'interrogatorio formale dei signori Omissis e Omissis, sottolineandone la rilevanza perché nella causa connessa RG 26490/20 i signori Omissis e Omissis avrebbero ammesso di aver ricevuto il pagamento delle quote oggetto del contratto di cessione. Il difensore dei Convenuti, dopo essersi opposto alla nuova produzione in quanto tardiva e aver rinunciato alla domanda di cui al punto 2) delle conclusioni, ha soggiunto di aver prodotto la sentenza di ammissione della società OMISSIS S.r.l. alla liquidazione giudiziale, deducendo il venir meno dell'interesse ad agire in capo all'Attore, chiedendo, pertanto, la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.

Il GI, dopo aver ammesso le nuove produzioni documentali di parte attrice, ha rimesso la causa in decisione dinanzi al Collegio assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Sull'interesse ad agire

La difesa dei convenuti ha eccepito la carenza dell'interesse ad agire di Omissis in conseguenza della pronuncia da parte del Tribunale di Pavia di apertura della liquidazione giudiziale della società OMISSIS srl, intervenuta nelle more del processo.

L'eccezione è stata contrastata dalla difesa dell'attore in comparsa conclusionale.

La società in liquidazione giudiziale è società che ancora esiste e non può escludersi il ritorno in bonis dell'ente, fattispecie ora prevista dall'art. 233 CCII.

La stessa difesa dell'attore ha dedotto che il suo interesse coincide con l'aspettativa dell'eventuale ritorno in bonis di OMISSIS srl, o, in alternativa, in ipotesi di cancellazione della società dal registro imprese, dal subentro quale socio nei rapporti giuridici attivi eventualmente ancora non esauriti.

Sulla scorta di tali considerazioni va rigettata l'eccezione di carenza di interesse ad agire dell'attore.

3. Le domande proposte dall'attore

L'Attore ha chiesto al Tribunale di:

- i) accertare e dichiarare che Deanna Omissis ha ceduto con contratto in data 30 giugno 2011 a Renzo Omissis (...) la sua quota di partecipazione nella società OMISSIS s.r.l. (...) del valore nominale di euro 1.291,00, pari al 05,00% del capitale sociale;
- ii) accertare e dichiarare che Renzo Omissis ha provveduto a saldare il prezzo della predetta cessione mediante il versamento della somma di euro 1.291,00 alla sottoscrizione del contratto, come risultante dalla quietanza rilasciata da Omissis nel testo del contratto 30 giugno 2011;

- iii) accertare e dichiarare che Deanna Omissis non ha adempiuto all'obbligo di trasferire il contenuto del contratto in data 30 giugno 2011 in un formale atto notarile, nonostante sia stata diffidata formalmente ad adempiere;
- iv) accertare e dichiarare, anche in via incidentale, la nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale intervenuto tra Deanna Omissis e il coniuge Mauro Omissis, ovvero accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia della cessione della quota sociale pari al 05,00 % del capitale sociale della OMISSIS s.r.l. da parte di Deanna Omissis nel predetto fondo, essendo la stessa già stata trasferita dalla medesima a Renzo Omissis;
- i) Emettere ex art. 2932 C.C. sentenza che produca gli effetti dell'atto notarile che Omissis ha rifiutato di sottoscrivere, trasferendo così, ad ogni effetto di legge e con opponibilità della stessa nei confronti dei soci e dei terzi, la quota di partecipazione di Deanna Omissis nella società OMISSIS s.r.l.(...) del valore nominale di euro 1.291,00 pari al 05,00 % del capitale sociale a Renzo Omissis, come previsto nel contratto in data 30 giugno 2011 e, conseguentemente, ordinare agli amministratori di OMISSIS s.r.l. e/o a chi per essi di iscrivere il predetto trasferimento nel libro dei soci e alla autorità competente presso CCIAA l'iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Le prime tre richieste non costituiscono pronunce di accertamento di un diritto rivendicato dall'Attore, quanto, piuttosto, meri accertamenti di fatto pregiudiziali alla successiva domanda ex art 2932 c.c.. L'azione di accertamento non può avere ha ad oggetto meri fatti giuridici (con l'eccezione della querela di falso e dell'azione di verifica ex art 216 co 2 cpc), bensì rapporti giuridici avendo come scopo quello di eliminare l'incertezza relativa alla esistenza, inesistenza o modalità di un rapporto giuridico.

Quindi, le azioni oggetto di decisione proposte in causa sono (a) quella (sub i) con cui si chiede di emettere sentenza ex art 2932 c.c., rispetto alla quale le precedenti conclusioni si pongono come meri accertamenti incidentali di fatti giuridici prospettati come presupposti della pronuncia costitutiva, (b) la domanda (prima parte sub iv) di nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e (c) di nullità/annullamento/inefficacia (seconda parte punto sub iv) del conferimento nel fondo patrimoniale della quota del 5% di OMISSIS srl da parte di Deanna Omissis.

4. La domanda ex art 2932 c.c.

Il rimedio previsto dall'art. 2932 c.c. consente di rispondere alla mancata stipula di un contratto a cui la controparte si era obbligata, ottenendo una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. La sentenza di attuazione giurisdizionale del diritto alla conclusione del contratto è inserita nella categoria delle pronunce costitutive.

La Corte di legittimità ha più volte chiarito che quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione o la sua pubblicità (nel nostro caso per l'iscrizione al registro imprese) non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di

concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento (in questo senso tra le ultime si veda Cass 26136/2022).

Nel caso di specie per stessa allegazione di Omissis (si vedano le allegazioni della terza e quarta pagina della citazione) il contratto 30.6.2011 concluso da Omissis con Deanna Omissis è un contratto definitivo con immediata efficacia traslativa e non una mera promessa di vendita.

Su questa qualificazione del contratto 30.6.2011 offerta dalla difesa di Omissis concorda il Tribunale considerando il contenuto dell'accordo dove alla clausola 2) si legge che *"La signora Deanna Omissis cede al signor Renzo Omissis, o a persona o ente da quest'ultimo meglio specificato nel definitivo atto notarile di cessione delle quote, che accetta, una parte della sua quota di partecipazione nella società OMISSIS s.r.l., del valore nominale di 1.291,00 euro (5,00%)"*. Nonostante nella clausola 2) si faccia riferimento a un successivo atto notarile, il tenore letterale della clausola va interpretato alla luce del complessivo contenuto del contratto dove al successivo art.6) le parti avevano stabilito che *"Il suddetto trasferimento ha effetto: tra le parti a partire da oggi, di fronte alla società dall'iscrizione nel libro soci, nei confronti dei terzi al momento dell'iscrizione nel registro delle Imprese"* con ciò fugando ogni dubbio sull'efficacia traslativa immediata dell'accordo concluso tra le parti e dunque sulla natura non preliminare dell'intesa.

Come si è detto, lo stesso Attore, a pagina 4 della citazione, afferma che: *"Non si tratta, pertanto, di una mera promessa di vendita, ma di un vero e proprio trasferimento, che, come risulta al punto 6 del predetto contratto, ha efficacia tra le parti sin dal momento della stipula del contratto"*.

Questa prospettazione e tale effetto traslativo del contratto sono, dunque, assolutamente incompatibili con la richiesta di pronuncia di sentenza ex art 2932 c.c. che produca gli effetti dell'atto di cessione della quota già concluso: la domanda ex art 2932 c.c. va, dunque, rigettata.

5 La domanda di nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale e la domanda di nullità/annullamento/inefficacia del conferimento nel fondo patrimoniale della quota del 5% di OMISSIS srl da parte di Omissis

Queste domande sono state proposte dall'attore sul presupposto di essere titolare della quota del 5% di OMISSIS srl in quanto a lui già trasferita a giugno 2011 dalla cedente Omissis.

Può fin da subito, considerando tale allegazione, rigettarsi la domanda di invalidità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale come conseguenza della dedotta altruità del bene, quota OMISSIS srl, in esso conferito da Omissis; infatti, il fondo patrimoniale ex art 167 c.c. rientra tra le convenzioni matrimoniali e l'eventuale invalidità del (separato) atto di conferimento di un bene non è idoneo a determinare la nullità dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

La diversa domanda di nullità/annullamento/inefficacia della cessione della quota del 5% del capitale sociale di OMISSIS srl da parte di Deanna Omissis impone di procedere incidentalmente all'indagine sulla titolarità

della quota del 5% del capitale sociale di OMISSIS srl.

Tra il materiale probatorio utilizzabile va escluso il doc. 17 di parte convenuta perché, giusta eccezioni di parte attrice, è stato introdotto nel processo tardivamente solo con la memoria n. 3, mentre avrebbe dovuto essere prodotto entro la memoria n. 2 rappresentando un elemento di prova dei fatti costitutivi della eccezione dei convenuti con cui hanno sostenuto la risoluzione consensuale per mutuo consenso dell'accordo del 30.6.2011.

Come sopra si è detto, il contratto 30.6.2011 è contratto consensuale traslativo e ha avuto come effetto del consenso il trasferimento della titolarità della quota in OMISSIS srl da Omissis a Omissis.

Il contratto è del 2011, mentre la costituzione del fondo patrimoniale è del 23 aprile 2012.

Assumono i convenuti che dopo la conclusione del contratto del 30.6.2011 i contraenti avevano maturato la concorde volontà di non dar seguito a quell'accordo e di considerarlo *tamquam non esset*, tanto che non vi hanno mai dato esecuzione, nemmeno procedendo alla documentazione dell'accordo tramite un atto che ne consentisse la valenza endo societaria con attribuzione al cessionario della facoltà di esercizio dei diritti inerenti la quota, sempre rimasta in capo a Omissis (e a Omissis per la sua quota).

In generale può rilevarsi che la risoluzione consensuale di un contratto, per il quale la legge non prescriba alcuna forma particolare (come è il contratto di cessione di quote di srl), può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà. (Cass 2012 n. 3245).

A dimostrazione di questa prospettazione i convenuti hanno allegato una serie di elementi indiziari:

- il fatto che Omissis non abbia mai prima di aprile 2012 (docc 2, 4, 6 di parte attrice) richiesto alla cedente Omissis di presentarsi dal notaio per formalizzare la vendita della quota,
- il fatto che questo invito sia stato inviato a Omissis solo dopo il contenzioso sulla titolarità della quota del 95% originato dalla iniziativa di Data Group srl, società pacificamente riferibile a Omissis e il sequestro giudiziario della quota concesso dal Tribunale su ricorso di Omissis,
- il fatto che era stato lo stesso Omissis, commercialista storico della società e dei coniugi Omissis/Omissis, a consigliare loro, nel 2012, di costituire il fondo patrimoniale e di porre il vincolo sulle quote in OMISSIS srl (Omissis (95%) e di Omissis (5%)),
- il fatto che Omissis è stato amministratore delegato di OMISSIS srl per numerosi anni, fino alle sue dimissioni a novembre 2018 senza mai rivendicare l'esercizio dei diritti di socio per la quota della Omissis e la quota (sempre 5%) di Omissis, pure cedutagli con la scrittura di giugno 2011.

Alcuni di questi fatti,

a) la data, 2011, del contratto con cui venivano cedute a Omissis da Omissis e da Omissis il 10% delle quote di OMISSIS srl,

b) la costituzione del fondo patrimoniale nel 2012 con conferimento anche del 100% delle quote in OMISSIS srl e la sua iscrizione al registro imprese dal 12 giugno 2013,

c) la carica di amministratore delegato di OMISSIS srl ricoperta da Omissis per molti anni (dal 1991) fino a

novembre 2018,

sono pacifici e documentali.

Pure documentale è il fatto che Omissis ha formulato la prima richiesta alla Omissis di regolarizzare la cessione ad aprile 2021 (doc. 2 attore).

Invero, Omissis ha allegato, ma in modo molto generico -senza circostanziare come, quando, dove-di aver anche negli anni precedenti al 2021 richiesto alla Omissis di procedere alla documentazione *ad regularitatem* del contratto di cessione della quota necessaria all'iscrizione nel registro imprese, ma non ha fornito la prova di tale allegazione perché il capitolo formulato a dimostrazione⁴ è inammissibile avendo per oggetto fatti generici e non specifici, come impongono gli artt 230 e 244 cpc(questo il cap 5) della memoria ex art 183 co 6 n. 2) cpc dell'attore "*vero, nonostante le reiterate richieste dell'attore, avanzate verbalmente, la signora Omissis non provvedeva alla trasfusione del predetto contratto (doc. 1) in un atto notarile*").

Va, infatti, ricordato che il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto (o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte) anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione e, in difetto di prova, il fatto non può essere posto a fondamento della decisione (Cass 2223/2022).

Quindi, in atti è provato solo che la prima richiesta di Omissis alla Omissis di adempiere all'impegno di regolarizzare la cessione della quota è quella del 7 aprile 2021 (doc. 2 attore).

I convenuti hanno altresì allegato che era stato il dott Omissis, nella sua veste di professionista di fiducia che li assisteva da tempo, a consigliare loro, nel 2012, di costituire il fondo patrimoniale e di conferire, apponendovi il vincolo di destinazione, anche le quote di OMISSIS srl: questa circostanza specificamente introdotta dai convenuti, circa il consiglio ricevuto da Omissis sulla costituzione del fondo patrimoniale, a dimostrazione dell'eccezione che, dopo la scrittura del 30.6.2011, le parti contraenti avevano maturato la volontà contraria e opposta al trasferimento delle quote da Omissis/Omissis a Omissis, non è stata nei dovuti modi contestata dall'attore la cui difesa ha sempre reso dichiarazioni di generica contestazione dei fatti invece specificamente allegati dai convenuti (così nelle note scritte depositate il 5.5.2022 si legge: "*l'avv. Francesco Falzoni per il dott. Renzo Omissis contesta in toto la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti in data 12 gennaio 2022 sicché nulla di quanto ivi dedotto, argomentato e prodotto possa essere dato, neppure implicitamente per ammesso.*" E la stessa frase è ripetuta nella memoria depositata l'8.6.2022:" *Il sottoscritto avv. Francesco Falzoni, visto il provvedimento del Giudice in data 10.05.2022, contestata in toto la comparsa di costituzione e risposta dei convenuti in data 12 gennaio 2022 sicché nulla di quanto ivi dedotto, argomentato e prodotto possa essere dato, neppure implicitamente per ammesso*" e nella memoria 10.7.02022 "*Il dott. Renzo Omissis ribadisce di contestare in toto la comparsa di costituzione e risposta dei*

⁴ istanza riproposta in sede di precisazione delle conclusioni

convenuti in data 12 gennaio 2022, sicché nulla di quanto ivi dedotto, argomentato e prodotto possa essere dato, neppure implicitamente per ammesso e ritiene la causa matura per la decisione considerato che le controparti non hanno disconosciuto il documento n. 1) prodotto in causa dall'attore (scrittura privata di cessione di quote di società a responsabilità limitata) “).

Le contestazioni della difesa dell'attore son tanto generiche e immutabilmente ripetute negli atti difensivi da risultare di mero stile, quindi inidonee a costituire specifica contestazione e conseguentemente ad imporre ai convenuti l'onere di provare le deduzioni specifiche.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., solleva la parte deducente dall'onere di provare il fatto specifico in assenza di specifica contestazione della controparte costituita; infatti, il deducente è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato (Cass 2223/2022).

In ragione di ciò deve ritenersi come dimostrata la circostanza, allegata in modo specifico e non specificamente contestata, che fu Omissis come professionista a consigliare ai coniugi Omissis e Omissis di conferire nel fondo patrimoniale le quote in OMISSIS srl.

Risulta altresì dagli elementi documentali in atti e dalle allegazioni delle parti che la società Data Group srl in persona del suo legale rappresentante dott Omissis (la validità della scrittura privata è contestato da Omissis che l'ha denunciata come falso e frutto del furto della sua firma digitale, per cui pendente causa dinanzi a questo Tribunale) acquistava da Omissis nel 2019 la quota del 95% di OMISSIS srl, cessione che è comunque incompatibile con la prospettazione in causa di Omissis della perdurante efficacia e validità della scrittura del 30.6.2001 con cui avrebbe acquistato da Omissis la quota del 5% di OMISSIS srl e da Omissis la quota del 5% di OMISSIS srl; infatti, se questo contratto avesse mantenuto efficacia tra le parti, Omissis quale rappresentante di Data Group srl, non avrebbe potuto acquistare da Omissis più del 90% di OMISSIS srl, essendo il 5% già a lui trasferito fin dal 2011.

Dunque il comportamento tenuto dalle parti nel tempo successivo alla conclusione del contratto del 30.6.2011 è comportamento concludente dell'accordo implicito, come allegato dai convenuti, di risoluzione consensuale del negozio di cessione delle quote in OMISSIS srl.

La convinzione del Tribunale si fonda non solo sul fatto che il cessionario Omissis non ha per quassidici anni mai chiesto a Omissis di prestarsi alla formalizzazione della cessione, necessaria per consentirgli di esercitare i diritti sociali, ma anche sulla circostanza che è stato lo stesso Omissis a consigliare la costituzione del fondo patrimoniale e il conferimento delle quote in OMISSIS srl, che sempre Omissis partecipava all'acquisto del 95% della quota in OMISSIS srl, pur avendola già acquistata per la parte del 5%.

A ciò si aggiunga che Omissis non poteva non essere a conoscenza del vincolo creato dal fondo patrimoniale sulle quote di Omissis e Omissis in OMISSIS srl poiché il conferimento nel fondo era stato iscritto al registro imprese da giugno 2013, Omissis all'epoca era amministratore delegato di OMISSIS srl quindi non poteva non conoscere le risultanze delle iscrizioni al registro imprese sulla posizione societaria da lui amministrata.

Già il fatto che in tanti anni non abbia mai reagito a tale situazione (conferimento delle quote nel fondo patrimoniale) e si sia a lungo disinteressato concorre a dimostrare il fatto eccepito dai convenuti, ovvero che effettivamente le parti, dopo la conclusione dell'accordo 30.6.2011, avevano raggiunto un altro accordo per la sua tacita risoluzione, tanto che i soci disponevano delle quote conferendole nel fondo patrimoniale su consiglio di Omissis e senza che a ciò il medesimo reagisse.

Può aggiungersi che Omissis neanche nella comunicazione dell'11.11.2018 (doc. 3 conv) a Omissis di dimissioni dalla carica di amministratore delegato di OMISSIS srl fece alcun riferimento alla sua titolarità della quota acquistata nel 2011 e all'atto di cessione, sebbene in quella comunicazione egli si dilungò sullo sviluppo della sua relazione professionale con OMISSIS srl che addirittura indica in quarantennale.

Conclusivamente si ritiene dimostrata dal complesso degli elementi indiziari, gravi precisi e concordanti sopra indicati l'eccezione dei convenuti ovvero che sia intervenuta tacita risoluzione consensuale del contratto di cessione della quota concluso il 30 giugno 2011.

Gli eventuali pagamenti documentati nella scrittura possono al più fondare obbligazioni restitutorie che qui non rilevano.

Da ciò consegue il rigetto della domanda di nullità/annullamento/inefficacia dell'atto di conferimento nel fondo patrimoniale della quota in OMISSIS srl di cui è titolare Deanna Omissis.

6 Il regolamento delle spese

Il rigetto delle domande dell'attore comporta la condanna del medesimo, secondo il principio della soccombenza ex art 91 cpc, alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori, spese che si liquidano, considerato il valore della controversia (€ 1291,00), in € 2.550,00 per compensi oltre al rimborso delle spese non ripetibili per € 223,00, alle spese generali, cpa ed iva di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Rigetta le domande dell'attore

Condanna Renzo Omissis a rimborsare ai convenuti Deanna Omissis e Mauro Omissis le spese di lite liquidate in € 2.550,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese non ripetibili per € 223,00 alle spese generali, cpa e iva di legge

Milano, 30.11.2023

Il Presidente est. Amina Simonetti